



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019.

L'anno 2018, addì ventotto del mese di novembre alle ore 20.45 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | LAGO VALERIO | Sindaco |
| 2. | PELLANDA LUIGI | Vice Sindaco |
| 3. | POLO GIANPIETRO | Assessore Effettivo |
| 4. | SAVIO MARTINA | Assessore Effettivo |
| 5. | SCAPIN MARISCA | Assessore Effettivo |
| 6. | VISENTIN GIAMPIETRO | Assessore Effettivo |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente dott. ACCADIA ANTONELLO
 Il Sig. LAGO VALERIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I° del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni;

Ricordate, in particolare, le norme in merito a:

- esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n° 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 25 dispone l'abrogazione dell'Imposta Municipale secondaria (IMUS), quale prevista dall'art. 11 D.Lgs. 14 marzo 2011 n° 23 e che doveva sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

Considerato, dunque, che continuano ad applicarsi tali tributi come disciplinati dal citato D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e s.m.i.;

Richiamata la propria deliberazione n. 149 del 22.11.2017, con cui si confermavano anche per l'anno 2018 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno precedente (approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 16.02.1998);

Richiamata la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (Legge n° 205 del 27.12.2017) in cui veniva sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015;

Ricordato che il blocco della leva fiscale non si applicava agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto, e che, quindi, era ribadita la possibilità dell'ente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza (entro il 31 luglio) al fine del ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n° 296;

Ricordato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 168 - della Legge n° 296/2006, sono stati stabiliti anche per l'Imposta comunale sulla pubblicità e per i Diritti sulle pubbliche affissioni gli importi minimi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, come di seguito precisati:

- Imposta sulla pubblicità permanente	€ 5,00
- Imposta sulla pubblicità temporanea	€ 2,00
- Diritti sulle pubbliche affissioni	€ 3,00

Visto e richiamato l'articolo 13 - comma 15 - della Legge 22.12.2011, n° 214 *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* che dispone "A decorrere

dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.”;

Visto che dal 2012 la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi locali deve essere effettuata esclusivamente mediante inserimento telematico degli atti nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, come ribadito e precisato dal medesimo M.E.F. con nota prot. n. 4033 del 28.02.2014;

Ricordato che, a seguito di gara con procedura aperta di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 espletata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato affidato alla ditta Abaco S.p.A. di Padova il servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio delle pubbliche affissioni e della materiale affissione dei manifesti con concessione di poteri per conto del Comune di Tezze sul Brenta - quadriennio 2018/2021;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 dell'08.01.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e allegati;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n° 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”*, ed, in particolare, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 sulle disposizioni in merito all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le attuali tariffe in vigore per i tributi comunali, evitando di gravare troppo su cittadini e imprese al fine di favorire la ripresa economica;

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 27.11.1995, esecutiva;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 - 1° comma - del medesimo D.Lgs n° 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di **confermare per l'anno 2019** le sottoelencate tariffe relative all'Imposta comunale sulla pubblicità e ai Diritti sulle pubbliche affissioni quali stabilite con deliberazione consiliare n. 10 del 16.02.1998 (convertite nell'attuale valuta Euro ed espresse con tre decimali dopo la virgola), per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA':

a) Pubblicità ordinaria (artt. 12 e 7 - commi 2, 6, 7)

1a- Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (articolo 12 - I° comma):
per ogni metro quadrato e per anno solare€ 13,428

Per la pubblicità di cui sopra con durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo€ 1,343

Per una durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2a- Per la pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1a-, per ogni metro quadrato di superficie si applica la tariffa base maggiorata del 100%:
per ogni metro quadrato e per anno solare€ 26,856

Per la pubblicità di cui sopra con durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12/2° comma.)€ 2,686

3a- Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e metri quadrati 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%

	<u>superficie da 5,5 a 8,5 mq</u>	<u>superficie oltre 8,5 mq</u>
ordinaria	€ 20,142	€ 26,856
ordinaria e luminosa	€ 33,570	€ 40,284

4a- L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

b) Pubblicità effettuata con veicoli (artt. 13 e 7 - commi 2, 6, 7)

1b- Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati
per ogni metro quadrato e per anno solare € 13,428

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.....€ 26,856

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 3a-, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2b- Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3b- Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari, che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe:

- per autoveicoli con portata superiore a Kg 3.000€ 74,370
- per autoveicoli con portata inferiore a Kg 3.000€ 49,580
- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie€ 24,790

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'articolo 7 del D.Lgs n° 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla su richiesta degli agenti autorizzati.

c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14 - commi 1, 2, 3)

1c- Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, come segue:

per ogni metro quadrato e per anno solare€ 41,317

Per la pubblicità di cui sopra, che abbia durata non superiore a 3 mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo (art. 12/2° comma):€ 4,132

Per la pubblicità di durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2c- Per la pubblicità prevista dal precedente punto 1c-, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

d) Pubblicità con proiezioni (art. 14 - commi 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta al giorno e per i primi 30 giorni, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è pari a€ 2,582

Dopo tale periodo, si applica la tariffa giornaliera di€ 1,291

e) Pubblicità con striscioni e mezzi simili (art. 15 - comma 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, l'imposta è pari a€ 13,428

f) Pubblicità con aeromobili (art. 15 - comma 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita è pari a€ 61,975

g) Pubblicità con palloni frenati e simili (art. 15 - comma 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è pari a€ 30,987

h) Pubblicità varia (art. 15 - comma 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è pari a€ 2,582

i) Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili (articolo 15 - comma 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta dovuta per ogni punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione è pari a:.....€ 7,747

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni€ 1,136
- per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione€ 0,341

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale del buono.

- 2) di confermare come segue gli importi minimi fino alla concorrenza dei quali i versamenti dei tributi in argomento non sono dovuti e non sono effettuati i relativi rimborsi, ai sensi dell'articolo 1 - comma 168 della Legge n° 296/2006 (legge finanziaria 2007):

- Imposta sulla pubblicità permanente€ 5,00
- Imposta sulla pubblicità temporanea€ 2,00
- Diritti sulle pubbliche affissioni€ 3,00

- 3) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle presente deliberazione;

- 4) di prendere e dare atto che, ai sensi di legge, il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento telematico degli atti nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico istituzionale dell'Ente.

Con separata votazione a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021.

Parere regolarità tecnica - art. 49 - 1° comma - D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: **Contabile**

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.

Data: 28.11.2018

F.to: dott. Luison Orietta

Parere regolarità contabile - art. 49 - 1° comma - D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: **Contabile**

Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Data: 28.11.2018

F.to: dott. Luison Orietta

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Fto dott. ACCADIA ANTONELLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'**Albo Pretorio Comunale** per 15 gg. consecutivi

dal e sino al (art. 124 - 1° comma);

E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, in data, ai **Capigruppo Consiliari** (art. 125);

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì



IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio